



Commento

Ordinanza sugli impieghi pilota nell'ambito del servizio civile (OIPSC)

[Monat] 2021

1 Situazione iniziale

Negli ultimi anni il Consiglio federale ha introdotto diverse misure a sostegno delle persone che assistono un familiare, come il Piano d'azione del 5 dicembre 2014 sul sostegno a chi assiste o presta cure ai propri congiunti e il programma di promozione «Offerte di sgravio per i familiari assistenti 2017-2020» dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Tuttavia, ne è emerso che la domanda e l'offerta non combaciano: circa la metà delle persone che assistono un familiare non trovano una soluzione adatta. Già oggi le persone soggette al servizio civile (di seguito: civilisti) vanno in loro aiuto svolgendo oltre 900 impieghi a tempo pieno presso 120 organizzazioni pubbliche o private senza fini lucrativi nell'ambito delle cure e dell'assistenza a domicilio. Le relative basi legali attualmente in vigore non permettono tuttavia una grande flessibilizzazione, e per far sì che il servizio civile possa proporre impieghi più adeguati alle esigenze delle persone che assistono un familiare o delle persone che necessitano di assistenza, la legge sul servizio civile (LSC, RS 824.0) e l'ordinanza sul servizio civile (OSCi, RS 824.01) dovrebbero essere modificate.

Ad ogni modo, prima di poter effettuare un'analisi politica sulla possibilità di adattare la LSC e l'OSCi, occorre chiarire una serie di principi e di questioni pratiche relative all'esecuzione. Il 25 novembre 2020 il Consiglio federale ha quindi deciso di determinare per mezzo di impieghi pilota temporanei se e come in futuro i civilisti potranno rendersi utili per le persone che assistono un familiare (v. comunicato stampa del Consiglio federale del 25.11.2020). Per consentire lo svolgimento di impieghi pilota nell'arco di un periodo limitato di 13 mesi (dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2022) il Consiglio federale, in forza di quanto disposto dalla LSC, emette un'ordinanza speciale: l'ordinanza sugli impieghi pilota nell'ambito del servizio civile (OIPSC). L'OIPSC disciplina solo una parte degli aspetti da considerare nel quadro degli impieghi del servizio civile in generale, e quindi anche nel quadro di quelli pilota: si limita infatti a definire deroghe a determinate disposizioni dell'OSCi, necessarie per lo svolgimento degli impieghi pilota. Se non diversamente stabilito nell'OIPSC, tutte le disposizioni della LSC e dell'OSCi sono applicabili anche agli impieghi pilota.

Gli impieghi pilota permettono di identificare i benefici degli impieghi a favore di persone che necessitano di assistenza e dei loro familiari, nonché di determinarne l'efficacia e l'efficienza. Partendo da una stretta collaborazione con i potenziali istituti d'impiego e i servizi specializzati sono stati elaborati due modelli d'impiego, a tempo parziale e su base oraria. Dal momento che le persone che necessitano di assistenza e i loro familiari richiedono un sostegno più flessibile, si vuole ora testare la possibilità di svolgere impieghi pilota non solo a tempo pieno ma anche a tempo parziale e su base oraria. I circa 100 impieghi pilota previsti vedranno la partecipazione di istituti d'impiego e civilisti preparati. Si tratta di modelli flessibili che non possono essere applicati ad altri impieghi del servizio civile. Gli impieghi pilota aiuteranno anche a determinare quale effetto abbiano le modalità d'impiego a tempo parziale o su base oraria sull'adempimento dell'obbligo di prestare servizio.

Si dovranno inoltre poter valutare questioni pratiche relative all'esecuzione dello stesso servizio, soprattutto per quanto riguarda il ruolo delle organizzazioni specializzate nell'attuazione operativa e nella coordinazione degli impieghi pilota, il collocamento dei civilisti, l'impatto finanziario, gli aspetti relativi al diritto delle assicurazioni sociali, l'entità degli oneri per la pianificazione e l'implementazione degli impieghi, l'ammontare dei tributi, la computazione dei giorni di servizio e il calcolo delle spese. Quanto ai risultati, che saranno presentati al Consiglio federale nel 2023 sotto forma di rapporto, gli impieghi pilota sono stati concepiti in modo aperto.

2 Commento ai singoli articoli

Ingresso

L'OIPSC si fonda sulla prima frase dell'articolo 79 capoverso 1 LSC. Il suo campo d'applicazione personale è particolarmente circoscritto e interessa circa 100 impieghi pilota, a cui possono partecipare un massimo di 80 istituti d'impiego (su un totale di circa 4 800) e 160 civilisti (su un totale di circa 52 000) (art. 2 cpv. 1). Anche il campo d'applicazione temporale è alquanto ridotto, dato che 13 mesi (dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2022) sono considerati sufficienti per realizzare gli impieghi pilota (art. 15). L'OIPSC si limita a disciplinare quanto necessario per lo svolgimento degli impieghi pilota; in virtù del carattere speciale, le sue disposizioni prevalgono su determinati punti dell'OSCi. In questo modo è fatta una chiara distinzione tra gli impieghi pilota svolti nell'ambito della presente ordinanza e quelli «ordinari». L'OIPSC disciplina solo le deroghe al diritto ordinario dell'OSCi che, grazie ai risultati degli impieghi pilota (art. 2 cpv. 2), permetteranno di individuare eventuali modifiche da apportare al diritto vigente (a tutti i livelli, se necessario anche alle leggi).

Art. 1 Oggetto

Gli impieghi pilota di cui all'OIPSC sottostanno alle disposizioni della LSC e alla maggior parte di quelle dell'OSCi. Nello specifico sono applicabili:

- le norme relative al riconoscimento di un ente quale istituto d'impiego del servizio civile (art. 3, 6, 41–43 LSC, art. 3, 87, 89 OSCi; eccezione: art. 4 cpv. 1);
- le disposizioni relative ai programmi prioritari (art. 4 cpv. 4 LSC, art. 8, 8a OSCi);
- le indicazioni in materia di incidenza sul mercato del lavoro (art. 6 LSC);
- la disposizione sulla tassa d'esenzione (art. 15 LSC). Secondo quanto stabilito, i civilisti che nell'anno in questione hanno svolto almeno 26 giorni di servizio computabili non devono pagare una tassa sostitutiva (art. 38 OSCi);
- le regole sul test attitudinale (art. 29c, 34 OSCi);
- le norme inerenti la reputazione (art. 19 cpv. 3 LSC, art. 32a OSCi);
- la durata minima dell'impiego fissata a 26 giorni (art. 20 LSC, art. 38 OSCi);
- le disposizioni che regolano l'impiego di lunga durata e l'impiego della durata di 54 giorni (art. 20 LSC, art. 37 e 38 OSCi; eccezione: art. 9 cpv. 1);
- le norme sulla successione dei periodi d'impiego (art. 20 LSC, art. 38 e 39a OSCi; eccezione: art. 9 cpv. 2 e 3);
- le disposizioni relative alla convocazione (art. 22 LSC, Art. 29 OSCi);
- i motivi d'interruzione di un impiego (art. 23 LSC, art. 43 OSCi);
- le norme in virtù delle quali l'istituto d'impiego può delegare a terzi il diritto d'impartire istruzioni, cioè anche alle persone che necessitano di assistenza e ai loro familiari (art. 27, 49 e 50 LSC, art. 99 e 100 OSCi)¹;
- le disposizioni relative alle spese (art. 29 LSC, art. 66, 67, 69 OSCi; eccezione: art. 11);
- la disposizione sull'importo per le piccole spese (art. 29 cpv. 1 lett. a LSC);
- le normative relative alle formazioni (art. 36, 37 LSC, art. 80–81a OSCi; eccezione: art. 10 cpv. 2);
- la normativa sull'indennità per perdita di guadagno (art. 38 LSC);
- le disposizioni relative ai mansionari (art. 42 LSC, art. 87, 89 OSCi);
- la tutela giurisdizionale (art. 62 segg. LSC), le disposizioni sulle procedure disciplinari (art. 67 segg. LSC) e le disposizioni penali (art. 72 segg. LSC);
- le disposizioni relative al sistema d'informatica (art. 80 LSC), alla gestione degli atti (art. 80a LSC) e alla comunicazione di dati personali (art. 80b LSC).

Solo le disposizioni speciali dell'articolo 4 e seguenti prevalgono sulle disposizioni dell'OSCi. Lo scopo è creare basi legali sufficienti a livello di ordinanza senza restringere troppo l'ambito di ricerca, cosa che potrebbe limitare o addirittura impedire l'ottenimento di risultati non previsti in questa prima fase.

Art. 2 Scopo e portata degli impieghi pilota

Cpv. 1: L'Ufficio federale del servizio civile (CIVI) intende svolgere circa 100 impieghi pilota. Nei 13 mesi del progetto (dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2022) i civilisti potranno svolgere diversi impieghi pilota e gli istituti potranno proporre più di uno. Idealmente, lo spettro di civilisti e di istituti d'impiego dovrebbe essere il più vario possibile, obiettivo che richiede un numero sufficiente di partecipanti. Il capoverso 1 fissa un massimo di 80 istituti d'impiego e di 160 civilisti, che restituiscono un rapporto di 1:2 e permettono quindi combinazioni di diversa natura tra le due parti. Gli istituti d'impiego saranno in parte istituti già oggi riconosciuti nell'ambito di attività della sanità

¹ L'art. 50 cpv. 1 LSC stabilisce che l'istituto d'impiego può, col consenso del CIVI, cedere i suoi diritti e obblighi ad altri istituti che soddisfano i requisiti di cui gli articoli 2-6 LSC e che siano sostenuti dall'istituto d'impiego nell'ambito delle sue finalità (lett. a) oppure gli sono subordinati (lett. b). Nella precisazione del concetto di subordinazione di cui all'art. 50 cpv. 1 lett. b LSC, il CIVI può consentire che, a causa delle circostanze dei singoli casi, nell'ambito degli impieghi pilota un istituto d'impiego riconosciuto affidi il civilista a un ente che non si è sottoposto alla procedura di riconoscimento quale istituto d'impiego (art. 87 segg. OSCi) ma che soddisfa i requisiti degli articoli 2-6 LSC. Esempio: se una casa di cura riconosciuta quale istituto d'impiego firma un contratto con un civilista, può affidare quest'ultimo, per impieghi esclusivamente a domicilio e su base oraria, a un'organizzazione Spitex che collabora con la casa di cura e che potrebbe essere riconosciuta in virtù dell'art. 4 cpv. 1.

(art. 4 cpv. 1 lett. a LSC) e dei servizi sociali (lett. b della stessa disposizione) e in parte enti che possono essere riconosciuti per gli impieghi pilota a titolo speciale e temporaneo in virtù dell'articolo 4.

Cpv. 2: In vista di un'eventuale modifica dell'articolo 4 capoverso 1 lettera b LSC, gli impieghi pilota mirano a determinare in che misura gli impieghi nell'ambito del sostegno alle persone che assistono un familiare potrebbero essere adatti a raggiungere gli scopi (art. 2 LSC) e gli obiettivi (art. 3a) del servizio civile. Per farlo, nei tre ambiti di cui alle lettere a-c saranno avanzate considerazioni relative a efficienza, efficacia, questioni finanziarie e di responsabilità, benefici e soddisfazione dei familiari, delle persone che necessitano di assistenza e degli istituti d'impiego così come in materia di opportunità e rischi legati a tali impieghi (v. anche art. 14). In particolare occorrerà verificare la compatibilità dei modelli d'impiego scelti con l'adempimento dell'obbligo di prestare servizio (art. 1 e 5 LSC), con l'incidenza sul mercato del lavoro (art. 6 LSC) e con l'obbligo di prestare servizio civile (art. 8 segg. LSC).

Art. 3 Definizioni

La definizione dei due concetti è strumentale alle disposizioni relative al riconoscimento quale istituto d'impiego (art. 4 cpv. 2), ai modelli d'impiego (art. 7) e alle spese (art. 13).

Art. 4 Riconoscimento quale istituto d'impiego e particolare importanza per la rinuncia alla riscossione dei tributi

Cpv. 1: Secondo quanto disposto all'articolo 3 LSC un lavoro è di pubblico interesse se adempiuto presso un ente pubblico o privato che svolge un'attività di utilità pubblica; in virtù dell'articolo 3 capoverso 3 lettera a OSCi, non sono invece considerati di utilità pubblica gli enti le cui attività principali sono a fine lucrativo. Dato il carattere speciale dell'ordinanza, l'articolo 4 prevale sull'OSCi per quanto riguarda quest'ultima disposizione: in deroga a quanto disposto nell'articolo 3 capoverso 3 lettera a OSCi, se l'ente non è di utilità pubblica (perché le sue attività principali sono a fine lucrativo), deve comunque poter essere riconosciuto durante il periodo del progetto pilota (da 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2022) a condizione che i servizi che fornisce siano d'interesse pubblico. Un istituto d'impiego può dimostrare l'interesse pubblico delle sue attività per esempio tramite un accordo di prestazioni con il settore pubblico (Comune, associazione dei Comuni, Cantone) o per mezzo di un'esenzione dalle imposte dovuta all'esistenza di utilità pubblica.

Cpv. 2: Secondo l'articolo 46 capoverso 3 lettera a LSC il CIVI può rinunciare a riscuotere il tributo stabilito nel capoverso 1 dello stesso articolo da singoli istituto d'impiego la cui partecipazione all'esecuzione del servizio civile riveste particolare importanza e che non sarebbero altrimenti in grado di impiegare civilisti. Il capoverso 2 precisa che la partecipazione dell'istituto d'impiego è considerata di particolare importanza soprattutto nel caso in cui le attività a domicilio costituiscono almeno il 30 per cento dell'impiego assegnato alla persona soggetta al servizio civile (art. 3 lett. b).

Art. 5 Superamento del numero massimo di persone

L'appendice 1 punto 1 dell'OSCi fissa il numero massimo di civilisti in un istituto d'impiego (i punti 2 e 3 non sono rilevanti per gli impieghi pilota). Per creare un numero sufficiente di posti d'impiego nell'ambito del progetto pilota (v. commento sull'art. 2 cpv. 1), se l'istituto è in grado di fornire ai civilisti un'assistenza adeguata e di garantire loro un'occupazione sufficiente e se tale superamento non ha alcuna incidenza sul mercato del lavoro, questo limite deve poter essere superato (art. 6 LSC).

Art. 6 Volontarietà

Agli impieghi pilota partecipano esclusivamente civilisti motivati e preparati. In questo ambito si esclude quindi l'applicazione dell'articolo 31a capoverso 4 OSCi (convocazione d'ufficio).

Art. 7 Grado d'occupazione e periodo d'impiego di lunga durata

Cpv. 1: La prima frase dell'articolo 35 capoverso 4 OSCi esclude la possibilità di prestare servizio civile a tempo parziale, fatti salvi i casi di cui all'art. 53 cpv. 5 (seconda frase). Il capoverso 1 stabilisce una deroga dall'OSCi e ammette che, oltre al tempo pieno, la prestazione di servizio civile possa essere organizzata anche a tempo parziale (modello a tempo parziale) e cioè al 50, 60, 70, 80, o al 90 per cento (lett. a; per i dettagli art. 8) o su base oraria (modello su base oraria) d'intesa con l'istituto d'impiego (lett. b; per i dettagli art. 9).

Cpv. 2: Nell'ambito degli impieghi a tempo pieno o a tempo parziale di cui al capoverso 1 lettera a, i civilisti possono svolgere impieghi stazionari e a domicilio (v. art. 3) o impieghi esclusivamente a domicilio (v. art. 3 lett. b). Il modello su base oraria di cui al capoverso 1 lettera b può essere applicato solo nel quadro di impieghi a domicilio.

Cpv. 3: Il capoverso 3 costituisce una deroga all'articolo 37 capoverso 4 OSCi, il quale determina che i civilisti compiono il periodo d'impiego di lunga durata in un unico istituto d'impiego, indipendentemente dal fatto che lo effettui in una o due parti (v. paragrafo 2 del commento sull'art. 1).

Art. 8 Servizio civile a tempo parziale

Cpv. 1: Il diritto in materia di servizio civile prevede che il servizio prestato sia computato esclusivamente in giorni interi (art. 53 cpv. 4 LSC). Ciò implica che il servizio prestato a tempo parziale debba essere convertito in giorni interi per essere computato. Questo calcolo si basa sull'orario di lavoro settimanale applicato agli impiegati dell'istituto; se nell'ambito in questione sono impiegati esclusivamente volontari, ci si riferisce a una settimana

lavorativa di 40 ore. Le cinque ore in esubero menzionate alla fine della disposizione si orientano all'articolo 53 capoverso 1 lettera e OSCi.

Cpv. 2: L'articolo 72 capoverso 1 OSCi stabilisce che in un periodo d'impiego ininterrotto di almeno 180 giorni, il civilista ha diritto a otto giorni di vacanza per i primi 180 giorni e ad altri due per ogni periodo supplementare di 30 giorni. In caso di servizio a tempo parziale, il numero di giorni di vacanza computabili (art. 72 OSCi) e d'assenza per malattia (art. 54 OSCi) è adeguato al grado d'occupazione del civilista con un calcolo che prevede l'arrotondamento per eccesso (0,5 è arrotondato a 1). In questo modo si garantisce che chi presta servizio a tempo parziale non sia avvantaggiato rispetto a chi è impiegato a tempo pieno e che il carico sugli istituti non risulti eccessivamente sproporzionato. Per il resto, l'articolo 53 capoverso 1 lettera d OSCi non è applicabile al modello a tempo parziale.

Cpv. 3: Nell'ambito degli impieghi a tempo parziale il civilista presta servizio a seconda del grado di occupazione stabilito e non durante tutta la settimana lavorativa; il civilista rientra quindi nel campo di applicazione della legge federale sull'assicurazione militare (LAM; RS 833.1) per tutta la durata della convocazione solo quando è effettivamente in servizio.

Art. 9 Servizio civile su base oraria

Cpv. 1 e 3: Le disposizioni sono analoghe ai loro corrispettivi citati all'articolo 7 capoversi 1 e 3, con la differenza che il servizio prestato è calcolato in base alle ore svolte e non al grado d'occupazione (v. il rispettivo commento).

Cpv. 2: A differenza di quanto accade con il modello a tempo parziale, le disposizioni dell'articolo 72 capoverso 1 OSCi non sono applicabili al servizio su base oraria: il civilista non ha quindi alcun diritto alle vacanze, in quanto decide quante ore lavorare d'intesa con l'istituto d'impiego. Tuttavia ha la possibilità di stabilire la sua indisponibilità durante un determinato periodo. Di conseguenza, non è necessario introdurre una normativa che regoli le vacanze. In caso di malattia o infortunio, previa presentazione di un certificato medico (v. art. 76 OSCi) sono prese in considerazione le ore concordate con l'istituto d'impiego prima della malattia o dell'infortunio, così da garantire che sia computato solo il tempo di servizio che sarebbe stato prestato se il civilista non si fosse ammalato o infortunato. Per il resto, l'articolo 53 capoverso 1 lettera d OSCi non è applicabile.

Art. 10 Picchetto

Il servizio di picchetto, che può corrispondere al massimo a una mezza giornata di lavoro alla settimana o a un grado di occupazione del 10 per cento, è computato come tempo di servizio (rapporto 1:1). Tale disposizione è applicabile sia al servizio a tempo pieno sia a quello a tempo parziale. Ad esempio, per un impiego al 70 per cento il grado di occupazione dedicato ad attività senza picchetto deve corrispondere almeno al 60 per cento. L'istituto d'impiego non può indennizzare finanziariamente il civilista; per il resto si applica l'articolo 28 capoverso 4 LSC.

Art. 11 Durata minima degli impieghi

Cpv. 1: L'articolo 37 capoverso 1 OSCi impone ai civilisti che non hanno adempiuto alla scuola reclute di compiere un periodo d'impiego di lunga durata di almeno 180 giorni. Per verificare se nell'ambito degli impieghi pilota è possibile impiegare civilisti che devono compiere un impiego di lunga durata e per aumentare la probabilità che siano proposte convenzioni di oltre 26 giorni (v. commento sull'art. 1, lemma 7) il periodo d'impiego di lunga durata deve poter essere considerato compiuto se sono computati almeno 90 giorni di servizio. Tuttavia, tale disposizione permette di soddisfare esclusivamente il requisito di compiere un periodo d'impiego di lunga durata e non ha alcuna incidenza sul numero totale di giorni di servizio da svolgere: i giorni mancanti per raggiungere i 180 richiesti devono essere recuperati negli anni successivi. In questo modo si garantisce che al termine dell'obbligo di prestare servizio civile siano stati prestati tutti i giorni di servizio. Per questo motivo, il CIVI selezionerà solo civilisti motivati e preparati che non rischiano di non poter svolgere tutti i giorni richiesti entro il termine del loro obbligo di prestare servizio (v. art. 11 LSC) a causa della loro adesione a un progetto pilota. Concretamente, i civilisti devono ancora avere a disposizione un numero sufficiente di anni di servizio prima del loro licenziamento per riuscire a completare tutti i giorni di servizio.

Cpv. 2: L'articolo 39a OSCi disciplina la successione dei periodi d'impiego. Per permettere la partecipazione agli impieghi pilota di civilisti a cui si applica tale disposizione e per conferire agli impieghi la flessibilità necessaria, in determinati casi dev'essere possibile svolgere impieghi di meno di 26 giorni di servizio computabili nell'anno civile in esame (2021 o 2022, v. art. 13). La presente norma serve in particolare a evitare conflitti con l'articolo 39a OSCi nei casi in cui alla fine di un impiego pilota il numero di giorni di servizio computati da un civilista che lavora a tempo parziale o su base oraria siano inferiori a quanto prescritto dall'OSCi. I giorni di servizio mancanti sono ripartiti sugli anni successivi.

Art. 12 Periodi d'impiego a titolo di prova e corsi di formazione

Cpv. 1: Nel caso degli impieghi «ordinari» il periodo a titolo di prova, che conformemente all'articolo 33 OSCi può durare al massimo cinque giorni, si svolge solitamente in giorni consecutivi. Tuttavia, gli impieghi pilota a domicilio prevedono che il servizio di assistenza possa essere ripartito su determinati giorni, a tempo parziale o su base oraria; è inoltre possibile che il civilista non sia in servizio tutti i giorni. Si è quindi inserita la prima frase del capoverso 1 secondo la quale il periodo di prova può svolgersi entro i primi 14 giorni dell'impiego. La seconda frase si orienta all'articolo 9 capoverso 1.

Cpv. 2: Secondo l'articolo 81a paragrafo 1 OSCi, chi effettua un periodo d'impiego di almeno 54 giorni nell'ambito delle cure e dell'assistenza segue i corsi riportati alle lettere *a* e *b* dello stesso articolo. Per gli impieghi pilota la durata minima della convenzione può essere tuttavia anche di soli 26 giorni (v. commento sull'art. 1, lemma 7); in quei casi l'obbligo di partecipazione ai corsi di cui all'articolo 81a capoverso 1 OSCi non si applica. L'OIPSC prevede quindi che all'interno di un mansionario possa (norma potestativa) essere inserito l'obbligo di partecipare ai corsi menzionati nell'articolo 81a capoverso 1 OSCi anche se la durata della convenzione è inferiore a 54 giorni. Per questo motivo, contrariamente all'articolo 81a capoverso 1 OSCi, nel capoverso 2 non è fornita alcuna indicazione relativa a un numero minimo di giorni per la convocazione.

Art. 13 Spese

Cpv. 1: La prima frase dell'articolo 67 capoverso 1 OSCi stabilisce che, se non può offrire un alloggio, l'istituto d'impiego rimborsa al civilista le spese effettive e comprovate sostenute per compiere il tragitto quotidiano di andata e ritorno dall'alloggio al luogo di lavoro. Il capoverso 1 completa tale disposizione in modo che comprenda gli spostamenti relativi agli impieghi a domicilio, ai quali si applica invece la seconda frase dell'articolo 67 capoverso 1 OSCi: il rimborso dipende dalle spese risultanti dall'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici sulla base dell'offerta più conveniente.

Cpv. 2: Il capoverso 2 esclude l'applicazione dell'articolo 67 capoverso 4 OSCi; l'indennità di 65 centesimi al chilometro si basa sull'articolo 11 dell'ordinanza del DEFR sul servizio civile (OSCi-DEFR; RS 824.012.2).

Art. 14 Valutazione

Cpv. 1 e 2: Il CIVI valuta gli impieghi pilota in nome del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR). I contenuti dell'OIPSC in esame (art. 2 cpv.2) sono valutati soprattutto secondo i criteri presentati alle lettere *a-d* (v. commento all'art. 2 cpv. 2).

Cpv. 3: L'ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) valuta la compatibilità tra gli impieghi pilota svolti e l'indennità di perdita di guadagno (IPG).

Cpv. 4: Il DEFR presenta un rapporto al Consiglio federale sui risultati degli impieghi pilota e sulle sue intenzioni riguardo le fasi successive (soprattutto per quanto riguarda l'eventuale trasposizione dei contenuti dell'OIPSC nel diritto ordinario dell'OSCi e, in caso, nella LSC).

Art. 15 Entrata in vigore e validità

Il periodo di validità dell'OIPSC si estende dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2022. Gli impieghi pilota sono svolti durante questi 13 mesi.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni sulla Confederazione

Lo svolgimento dei circa 100 impieghi pilota è a carico del CIVI, che dispone di risorse finanziarie e di personale sufficienti; non sono quindi necessari ulteriori mezzi. Per la valutazione degli impieghi pilota, commissionata a terzi, è stato definito un budget.

3.2 Ripercussioni sui Cantoni

Lo svolgimento degli impieghi pilota non avrà alcuna ripercussione finanziaria, amministrativa o a livello di personale né sui Cantoni né sui Comuni, in quanto il servizio civile è di competenza esclusiva della Confederazione.

3.3 Ripercussioni sull'economia nel suo complesso e la società

Visto il loro numero esiguo (un centinaio), gli impieghi pilota non avranno ripercussioni significative sull'economia nel suo complesso e la società. Benché aiuteranno a rispondere a un bisogno sociale comprovato in modo pratico e rapido, il loro contributo sarà solo marginale. Il loro potenziale sarà pienamente sfruttato solo se sapranno confermare la loro idoneità e se, di conseguenza, all'interno del diritto ordinario saranno create le basi legali necessarie per il loro svolgimento. In tal caso potranno migliorare l'efficienza degli impieghi del servizio civile e influire positivamente sulla società. Come per tutti gli impieghi, le disposizioni relative all'indennità di perdita di guadagno, all'assicurazione e, per quanto riguarda le ripercussioni economiche, all'incidenza sul mercato del lavoro (v. commento all'articolo 1, lemma 3), si applicano anche agli impieghi pilota.

4 Adeguatezza della regolamentazione

Mentre la LSC si applica senza eccezioni anche agli impieghi pilota, le disposizioni in vigore dell'OSCi vi sono largamente applicabili, sebbene con alcune deroghe (v. cpv. 2 del commento all'art. 1). L'OIPSC regola solo i punti dove l'OSCi non è sufficiente per soddisfare i requisiti posti agli impieghi pilota o si dimostra contraria. Si limita allo stretto necessario per non restringere troppo l'ambito di ricerca sin dall'inizio (v. cpv. 2 del commento all'art. 1) e offre semplicemente il quadro giuridico indispensabile per lo svolgimento degli impieghi pilota.

Garantisce l'esecuzione del diritto del servizio civile e permette di raggiungere gli obiettivi fissati senza oneri sproporzionati (v. soprattutto l'art. 2). L'adeguatezza della regolamentazione è quindi garantita.